

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI OSSIGENO MEDICALE GASSOSO IN BOMBOLE PER AMBULANZE DI TIPO “a” ALLESTITE PER L’ATTIVITA’ DI SOCCORSO NELLA RETE EU/118 DELLA SANITASERVICE ASL FG. - C.I.G. [9108466FE9]

Nell’anno duemilaventidue (2022), il giorno 12 (dodici) del mese di maggio

DA UNA PARTE:

Sanitaservice ASL FG srl, Partita IVA e C.F. n. 03600140713, con sede legale in Foggia (FG), Cittadella dell’economia, via Michele Protano, in persona del l’Amministratore Unico, dott. Massimo Russo, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto

DA UNA PARTE:

l’operatore economico **SICO Società Italiana Carbuoro Ossigeno**, P. IVA **00807970157**, con sede legale in Milano, Via Parini, 9, rappresentata da Claudio Grigato, nato a Milano, il 31/01/1951, nella qualità di Legale Rappresentante
Constatano quanto appresso.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione a contrarre n.54, dell’01/03/2022, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto da affidare, i criteri di selezione degli offerenti e dell’offerta, nonché individuato il Responsabile unico del procedimento (RUP) nel dipendente rag. Giovanni Petta, Responsabile del Servizio Emergenza Urgenza 118 e Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto nel dipendente Giuseppe Tartaglia;
- con successiva Determinazione n.97, del 27/04/2022, efficace, l’appalto è stato aggiudicato all’operatore economico;
- il Responsabile unico procedimento ha provveduto ad acquisire la documentazione per la sottoscrizione del presente contratto e ad effettuare le verifiche dei requisiti partecipativi prescritti, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., c.d. Codice, sussistendo i requisiti generali e speciali per la stipula del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e prezzo del contratto

Il dott. Massimo Russo nella sua qualità di Amministratore Unico della Sanitaservice ASL FG S.r.l. in nome e per conto del quale agisce, di seguito più semplicemente denominato “**AMMINISTRAZIONE**” concede ed affida all’operatore economico **SICO Società Italiana Carbuoro Ossigeno**, di seguito più semplicemente denominato “**AGGIUDICATARIO**”, che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l’appalto per l’affidamento della fornitura di ossigeno gassoso in bombole per Ambulanze di tipo “A” allestite per l’attività di soccorso di infermi e feriti nel Sistema Emergenza-Urgenza – 118 per un importo contrattuale di € 77.600,00 (settentasettemilaseicento/00) + IVA al 22% (ventidue), con la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per ulteriori 12 mesi, per un importo pari ad € 38.800,00 (trentottomilaottocento/00), oltre iva .

Art. 2 – Termini di pagamento, obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica di conformità della fornitura da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e previa verifica della regolarità contributiva e autorizzazione del Responsabile del procedimento sulla conformità della fornitura.

Non è dovuta alcuna anticipazione del prezzo.

I pagamenti verranno effettuati, ai sensi dell'art. 113-*bis* del Codice, sul codice **IBAN IT 31 IT93G0623050520000015178826**.

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Resta inteso che il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto, in conformità dei documenti contrattuali, avverrà secondo le modalità stabilite con Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», dando atto di comune accordo che il ricevimento della fattura elettronica non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 3 – Cessione del credito

La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice, vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo della fornitura può essere effettuata dall'Aggiudicatario a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione alla pec: sanitaservicesrlcerignola@pec.it.

L'Amministrazione si riserva il termine di quarantacinque giorni dalla notifica per esprimere il proprio dissenso mediante atto notificato al cedente e al cessionario.

In ogni caso, l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art. 4 – Obblighi dell'operatore economico

L'Aggiudicatario si obbliga alla fornitura sopra descritta sotto l'osservanza delle condizioni tutte contenute nella Lettera di invito, in base al quale fu indetta la gara.

L'Aggiudicatario non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del presente contratto.

Art. 5 – Rischi, vizi e verifica di conformità

Il rischio per l'esecuzione del servizio è a totale carico e spese dell'Aggiudicatario o c.d. franco destino. L'Aggiudicatario garantisce la corretta e professionale esecuzione della fornitura, così come descritto nella Lettera di invito e nel Capitolato tecnico.

È prevista la verifica di conformità della fornitura secondo le modalità e i tempi stabiliti nella Lettera di Invito e nel Capitolato tecnico. È prevista, altresì, una verifica sulla permanenza dei requisiti generali e

speciali inerenti la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ed individuati in sede di gara. Delle verifiche di conformità verrà redatto apposito verbale, in doppio originale, a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Aggiudicatario risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Art. 6 – Durata del contratto

La validità e gli effetti del presente contratto, per la durata di ventiquattro mesi consecutivi, decorrono dalla data del verbale di avvio della fornitura, che deve avvenire entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Prima della materiale esecuzione del presente contratto il Direttore dell'Esecuzione del Contratto darà formale comunicazione di avvio della fornitura non oltre 3 giorni dalla stipula e verrà redatto apposito verbale, in doppio originale, in contraddittorio con l'Aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per ulteriori 12 mesi, dandone comunicazione all'operatore economico tramite pec, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di appalto

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 106, comma 12 del Codice, l'Amministrazione, in coerenza alla disciplina dettata dalla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 106 comma primo lett. a) del Codice nonché ai sensi dell'art. 72 "*Modifica di contratti durante il periodo di validità*" della Direttiva Europea 2014/24, si riserva di disporre modifiche in aumento o diminuzione della quantità della prestazione contrattuale nella misura massima del 20%, imponendo all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 7 – Cauzione – garanzie

L'Aggiudicatario ha costituito garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, pari al 8.875% dell'importo contrattuale, in applicazione dell'art.103, comma1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituita mediante Polizza fideiussoria, rilasciata da "*Elba Assicurazioni Spa*", n.1869514, del 02/05/2022, per un valore di € 6.887,00 (seimilaottocentottantasette/00) per l'esatto adempimento delle prestazione oggetto del contratto e per le ipotesi previsti dal comma 2 del citato art. 103, con riportata espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva viene svincolata successivamente alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dall'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'"Aggiudicatario", degli stati di avanzamento dei servizi, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione).

Art. 8 – Subappalto

L'eventuale subappalto o affidamento in cottimo è disciplinato dall'art.105 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art.49 del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021.

Le attività affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore, anche nel caso sia un operatore economico ausiliario, ai sensi dell'art.63, non può subappaltare a sua volta i servizi ricevuti in subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti, non può essere affidata a terzi, né in subappalto, compreso il subappalto ai sensi dell'art.63, né con altri mezzi:

- a) L'integrale esecuzione delle attività oggetto del contratto o l'esecuzione della parte prevalente delle stesse;

- b) L'esecuzione del servizio in conseguenza della quale le attività eseguite dall'Appaltatore siano meramente residuali, oppure questo si limiti alle forniture o a prestazioni accessorie.

Non sono previsti limiti quantitativi al subappalto, fermo restando il rigoroso rispetto dei limiti generali e delle condizioni previste nelle precedenti disposizioni.

Art. 9 – Cause di risoluzione

La Sanitaservice ASL FG S.r.l. avrà la facoltà di risolvere “ipso facto” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, nei seguenti casi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 C.C.;
- b) per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della Ditta Aggiudicataria;
- e) nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- g) l'applicazione reiterata di penali che cumulate eccedono il 10% dell'ammontare netto.

Sono, in ogni caso, cause di risoluzione espressa del contratto:

- a) l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 108 del Codice, previo l'espletamento delle procedure ivi indicate;
- b) il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010).

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'appaltatore, la Sanitaservice ASL FG srl ha il diritto di:

- a) assumere le decisioni più opportune senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- b) incamerare in toto o in parte la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- c) rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla Ditta per il contratto precedentemente svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della Ditta Aggiudicataria.

Sono altresì cause di risoluzione espressa del contratto l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 108 del Codice, previo espletamento delle procedure ivi indicate.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla stipula del contratto in pendenza della ricezione di attestati o certificati comprovanti l'assenza di motivi di esclusione ex art.80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. richiesti ad Enti terzi le cui tempistiche di rilascio non dipendono dalla Committente.

Con specifico riferimento a quanto contenuto nelle Linee Guida ANA n.4 approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n.206, dell'01/03/2018, nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati per il presente affidamento, il contratto sarà immediatamente risolto.

Art. 10 – Penalità

Le inadempienze agli obblighi contrattuali verranno accertate in contraddittorio tra il DEC e la ditta fornitrice.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della merce, totale o parziale, verrà

applicata una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dall'art.113 bis, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, per ogni giorno solare di ritardo, fino al giorno della consegna. La scelta dell'incidenza da applicare caso per caso, sarà rimessa al RUP, il quale la determinerà sulla base della gravità del ritardo riscontrato.

Nel caso di consegna dei prodotti di qualità difforme da quella commissionata con relativa richiesta di sostituzione, sarà applicata al fornitore, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dall'art.113 bis, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i,

In attesa dell'adempimento da parte della Ditta aggiudicataria, l'Azienda ha la facoltà di acquisire i prodotti occorrenti immediatamente sul libero mercato senza obbligo di darne comunicazione e per un prezzo anche superiore a quello pattuito. Saranno a carico della Ditta Aggiudicataria oltre la penale indicata nei commi precedenti anche le maggiori spese sostenute.

Inoltre l'appalto sarà soggetto ad ulteriori penalità connesse a qualsiasi altra inadempienza contrattuale non ricomprese nelle precedenti, compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dall'art.113 bis, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., applicabile previo contraddittorio da ovviare con contestazione scritta da parte del DEC. In caso di recidiva nelle inadempienze contrattuali si potrà procedere a triplicare la penale suddetta.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra citate verranno contestati per iscritto tramite pec alla Ditta Appaltatrice che dovrà comunicare le proprie deduzioni, per iscritto, entro il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili da parte della Stazione appaltante, ovvero le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Art. 11 – Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

L'Aggiudicatario ha presentato la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, dichiarando espressamente che durante l'intera durata del contratto si obbliga al rispetto di tutta la disciplina in materia di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali e/o sicurezza e/o tutela dei propri lavoratori dipendenti, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del Codice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che l'Aggiudicatario non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Art. 13 – Comunicazioni

Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.

Ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte mediante pec: sicospa@pec.sicospa.it.

Art. 14 – Riservatezza

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra Parte di carattere tecnico e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative ai prodotti forniti, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso

scritto dell'altra Parte.

L'Aggiudicatario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Amministrazione, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

L'Aggiudicatario dichiara espressamente di aver preso visione dell'informativa, di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), allegata agli atti di gara.

Art. 15 – Elezione domicilio legale, controversie e foro

Per gli effetti del presente contratto l'Aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale a in Milano, Via Parini, 9. Le Parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Foggia. Per la definizione delle controversie le Parti espressamente rinviando alle procedure dell'Accordo bonario per servizi e le forniture previste dall'articolo 206 del Codice (*ex* D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transitiva.

Fuori dei casi previsti per l'attivazione della procedura per la conclusione dell'Accordo bonario, le Parti si obbligano espressamente a dar corso all'Arbitrato secondo le disposizioni degli articoli 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 16 – Spese

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad IVA.

Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di € 77.600,00, oltre iva come per legge.

Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72, n.633 e s.m.i.

Art. 17 – Norme di chiusura e firme

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento, esplicitamente richiamandoli alla Lettera di invito, atti di gara, Codice *ex* D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle norme del codice civile in quanto compatibili, artt. 1559 ss. del c.c.

Fanno parte del contratto la Lettera di invito e gli atti di gara, tutti pubblicati sul sito web dell'Amministrazione.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere, pena la decadenza dal contratto, a informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione, approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 5 del 22/01/2020 pubblicato sulla rete all'indirizzo web dell'Amministratore; inoltre, è fatto divieto, durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) dell'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. 165/2001, l'Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi a *ex* dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Aggiudicatario, per quando compatibile, si attiene alla disciplina del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e suoi aggiornamenti, approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 5 del 22/01/2020 pubblicato sulla rete all'indirizzo <http://www.sanitaserviceaslfg.it/at/?tipologie=piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>.

Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.231/2001 e della Legge 6 novembre 2012, n.190 (c.d. Legge Anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello"), del Codice Etico (di seguito "Codice") e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito "P.T.P.C.T.") APPROVATI DA Sanitaservice ASL FG srl, copia dei quali è disponibile sul sito internet – sezione "Società Trasparente".

Tanto premesso, il Contraente si impegna ai sensi e per gli effetti dell'art.1381 del c.c., per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a:

1. Rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e ne P.T.P.C.T. e a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre Sanitaservice ASL FG srl al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n.231/2001;
2. Non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Società a violare i principi del Codice e del P.T.P.C.T. o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Sanitaservice ASL FG srl a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente dalle parti come sopra rappresentate, mediante scambio secondo gli usi commerciali, attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Per l'Impresa SICO spa
Sig. Claudio Grigato

Per Sanitaservice ASL FG S.r.l.
Dott. Massimo Russo